

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 (duemila ventiquattro), il giorno 23 (ventitrè), del mese di aprile, alle ore 20:30, presso la sala dell'Oratorio San Francesco, in Piazza San Francesco 4 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale ZERA A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **Modifiche dello Statuto richieste dal RUNTS.**

È presente il Consiglio Direttivo al completo. Assume la Presidenza della Riunione il Presidente Alessia De Rosa che constata la validità dell'Assemblea Straordinaria per la presenza di oltre la metà più uno dei soci attivi aventi diritto di voto alla data odierna, e invita Nadia Capanni a fungere da Segretario.

Il Presidente fa presente ai soci le richieste pervenute dal RUNTS (tramite l'ufficio territoriale presso la Città Metropolitana) di due piccole modifiche da apportare allo Statuto attuale dell'Associazione, in particolare:

- Eliminazione di una frase: all'art. 15, comma 2. "Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), sono valide in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Va tolta la frase: "compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie".
- Aggiunta di una frase: "Per l'Assemblea straordinaria che delibera la modifica dello Statuto è richiesto, in prima convocazione, la presenza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

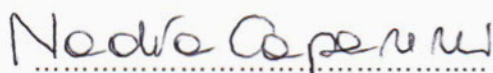
Cogliendo l'occasione il Presidente ha chiesto una consulenza presso il CESVOT territoriale per revisionare lo Statuto e i piccoli suggerimenti formali proposti sono stati inseriti.

Il Presidente propone all'Assemblea l'adozione dello Statuto sociale così modificato, e l'Assemblea approva all'unanimità questo Statuto sociale.

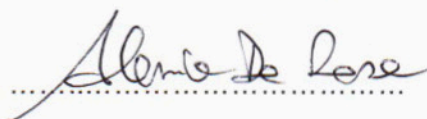
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Sesto Fiorentino, 23/04/2024

Il Segretario


.....

Il Presidente


.....

ELENCO DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO AL 23 04 2024

1. De Rosa Alessia

2. Capanni Nadia

3. Balsimelli Sandra

4. Bosi Massimo

5. Bruni Andrea

6. Alimenti Anna Maria

7. Altomare Ann Rose

8. Andreola Gloria

9. Bazzoli Luciano

10. Benucci Alessio

11. Berti Deanna

12. Bertolli Simone

13. Bindi Alessandro

14. Borraccino Alessandro

15. Bruni Gioele

16. Bruno Paola

17. Caccavelli Manola

18. Caprini Nicola

19. Casale Pasquale

20. Casini Silvia

21. Cavaciocchi Daniela

22. Cerbai Monia

23. Cinelli David

24. Ciolli Giulia

25. Ciuffi Francesca

26. Collina Marzia

27. Daviddi Andrea

28. Del Bandecca Manuel

29. Di Gaetano Valentina

30. Di Napoli Paolo

31. Fanoi Greta

Alessia De Rosa

Nadia Capanni

Sandra Balsimelli

Massimo Bosi

Andrea Bruni

Anna Maria Alimenti

Ann Rose Altomare

Gloria Andreola

Luciano Bazzoli

Alessio Benucci

Deanna Berti

Simone Bertolli

Alessandro Bindi

Alessandro Borraccino

Gioele Bruni

Paola Bruno

Manola Caccavelli

Nicola Caprini

Pasquale Casale

Silvia Casini

Daniela Cavaciocchi

Monia Cerbai

David Cinelli

Giulia Ciolli

Francesca Ciuffi

Marzia Collina

Andrea Daviddi

Manuel Del Bandecca

Valentina Di Gaetano

Paolo Di Napoli

Greta Fanoi

32. Galgani Vittoria
33. Giannotto Lorenzo
34. Gori Ilaria
35. Gorrone Laura
36. Grigoli Daniela
37. Iacopini Stefania
38. Leone Vincenza
39. Luchi Alessandro
40. Magni Lorenzo
41. Mascherini Brunella
42. Meccoli Elena
43. Nardoni Tommaso
44. Natali Veronica
45. Nesi Silvia
46. Paperini Niccolò Ian
47. Pecchioli Flavio
48. Poli Francesca
49. Querci Rita
50. Renzoni Francesco
51. Romeo Luca
52. Ronga Davide
53. Rossi Gianni
54. Sacchi Michele
55. Sanna Roberta
56. Sanquerin Matilde
57. Soderi Marco
58. Torre Marilina
59. Tortorelli Cristina
60. Troccoli Cristiano
61. Ventura Pamela
62. Zappulla Elena

Lorenzo Galgani

Stefania

Stefania Iacopini

Brunella Mascherini

Silvia Nesi

Flavio Pecchioli

Francesca Poli

Rita Querci

Francesco Renzoni

Luca Romeo

Gianni Rossi

Marco Soderi

Marilina Torre

Cristina Tortorelli

Cristiano Troccoli

Pamela Ventura

Firma per presenza all'Assemblea Straordinaria in data 23/04/2024 ore 20.30

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA A.P.S.”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche (in seguito denominato Codice del terzo settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA A.P.S.” (d'ora in avanti **Associazione**).

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e diffondendo ogni forma di espressione creativa ed artistica come momento essenziale di crescita, sviluppo e benessere della persona. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
3. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale 107/2021 e che saranno individuate successivamente dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore.
4. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

5. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali (ad esempio UILT, FITA, AICS, UISP, ARCI o altri organi) a cui l'Associazione stessa decide di aderire.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità della stessa, che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che si riconoscono ed accettano il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale. A seguire il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.
2. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto in Assemblea nonché di elettorato attivo e, se maggiorenne, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

3. I soci hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, registro volontari, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - b) a versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, anche in funzione dei programmi di attività; la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutata la gravità del comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato

dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'Art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai 220.000 euro.
3. In caso di ricavi superiori, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
4. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) l'Organo di Controllo (se necessario secondo i requisiti previsti dal Codice del terzo settore).

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione nonché per la liquidazione e devoluzione del patrimonio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. Per l'Assemblea straordinaria che delibera le modifiche dello Statuto è richiesto, in prima convocazione, la presenza dei $\frac{2}{3}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza,

contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Si prevede l'eventuale possibilità di partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) approva il bilancio di esercizio;
 - b) approva i regolamenti interni;
 - c) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali, nonché per gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - d) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - e) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti (Organo di Controllo);
 - f) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
 - g) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'Assemblea dei Soci, chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

3. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
4. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
5. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo lettera o comunicazioni digitali, non meno di otto giorni prima della adunanza.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente con funzioni vicarie;
 - c) il Segretario con funzioni anche di tesoriere;
 - d) i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci; deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;

- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) elaborare il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni, a meno di dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per approvazione, in Assemblea dei Soci.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del terzo settore, o in alternativa è nominato per volontà dell'Associazione.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
 - a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
 - d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
4. L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore.
8. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
9. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 – VOLONTARI E LAVORATORI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti

di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate in accordo con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese, limiti massimi, condizioni e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
6. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 26 - LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) se previsto l'Organo di Controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo l'Art. 6.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente Art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati ma anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estingua le obbligazioni in essere, e deliberi la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
					DA	A	IMPORTO
			ALTRE AZIENDE				
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE - UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE D.R.S.L.S.S.72L52D.61ZE23042024	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE D.R.S.L.S.S.72L52D.61ZE23042024	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 23/04/2024
TIPOLOGIA DELL'ATTO STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.	☒ ADEMPIMENTO ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris	USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	94266380487	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA A.P.S.
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

Copia per l'ufficio

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Io sottoscritto/a PECCHIOLO SANDRO nato/a FI il
7/3/1967 a Firenze prov. FI residente a
SESTO F.NO prov. FI via VIA CADORNA 23/2
n. 23/2 cellulare 3356494624, telefono 0554482781 mail/pec

SANDROPECCHIOLO@PECLAPET.IT, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000).

premess

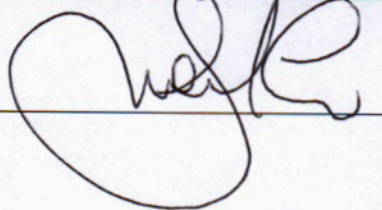
che intendo registrare presso l'Ufficio Territoriale di Firenze tramite PEC/mail il seguente atto (descrivere la tipologia ed indicare le parti. *Ad esempio: atto di comodato di immobile stipulato tra Tizio e Caia*):

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA A.P.S.
(CODICE FISCALE 94266380487)

dichiaro

che la copia allegata dell'atto sopra descritto è conforme all'originale, di cui sono in possesso e che mi impegno a consegnare anche tramite delegato in caso di richiesta da parte dell'ufficio.

Luogo e data SESTO F.NO 14/5/2014 Firma _____



Allego:

Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT FIRENZE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3066
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/04/2024 REGISTRATO IL 07/08/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3003066

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94266380487 ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA A.P.
ID. TELEMATICO: TZM24L003066000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 94266380487

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO

VALORE DICHIARATO : 0,00

DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PR. 112390 ADEGUAMENTO STATUTO APS